

Biella, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di Biella
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia di Biella
Ai Sigg.ri Presidenti delle Unioni dei Comuni della Provincia di Biella
Al Sig. Questore di Biella
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Biella
Al Sig. Comandante la Sezione Polizia Stradale di Biella
Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella
Al Sig. Cipine degli Uffici Pubblici
BIELLA

OGGETTO: Chiarimenti sull'interpretazione del DPCM 4 marzo 2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita nota concernente l'oggetto

Il Prefetto (Triolo)

Chiarimenti sull'interpretazione del DPCM 4 marzo 2020

In data odierna si è svolta una riunione presso la Prefettura di Torino con i rappresentanti della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino del Comune di Torino e dell'Ufficio Scolastico Regionale, per un esame delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, di cui, salvo contrario avviso di codesto Ministero della Salute, è stata condivisa la seguente interpretazione:

- per l'individuazione dei servizi pubblici essenziali richiamati dall'art. 1 lett.a) si farà riferimento a quelli previsti dalla legge n. 146/90, mentre per la determinazione dei servizi di pubblica utilità si terrà conto della definizione di servizio di interesse economico generale previsto dall'art. 36 della Carta dei Diritti dei Cittadini Europei;
- 2) Premesso che ad avviso di questo consesso la ratio della norma che sospende i congressi, i meeting e gli eventi sociali sembra tesa ad evitare che il personale sanitario o quello impegnato in servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità venga distolto dalle proprie attività che necessitano di presenza costante, si ritiene che le riunioni che vanno sospese ai sensi dell'art. 1 lett. a) siano solo quelle non strumentali o necessarie all'espletamento dei predetti servizi e che prevedano un'ampia partecipazione di persone;
- 3) in merito alla disciplina applicabile ai musei, alle discoteche e alle biblioteche si ritiene che tali attività, benché non espressamente richiamate, rientrino, per analogia con le sale cinematografiche ed i teatri, nell'art. 1, lett. b), con il conseguente obbligo di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- 4) per le riunioni degli organi consiliari degli enti locali, essendo previsto dall'art. 38, comma 7, D. Lgs. n. 267/2000 che siano pubbliche, dovranno essere rispettate le misure previste dall'allegato 1, lett. d), tranne che non si opti per modalità a distanza;
- 5) per quanto riguarda lo svolgimento degli eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, previsti dall'art. 1, lett. c), le modalità di attivazione e gestione dei controlli demandati ai medici delle associazioni dovranno essere formalizzate in un documento da esibire in occasione di eventuali verifiche;
- I proprietari o gestori degli impianti sportivi dovranno formalizzare in un apposito documento le misure e i dispositivi organizzativi che assicurino il rispetto delle raccomandazioni di cui all'allegato 1, lett. d);
- l'utilizzo dell'impiantistica sportiva annessa agli edifici scolastici deve ritenersi consentita fermo il rispetto delle prescrizioni indicate nel precedente punto 6);

- 8) I tirocini formativi individuali effettuati al di fuori delle sedi scolastiche presso terzi sono consentiti, ferma restando la necessità che il soggetto ospitante adotti idonee misure desunte dal DVR o in documento di analoga finalità;
- il lavoro agile sarà consentito ove compatibile con l'esigenza di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici;
- 10) le ulteriori misure di cui agli artt. 1e 2 del DPCM 1° marzo 2020 restano in vigore unicamente per le regioni ed i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 3 del medesimo DPCM e non per le altre regioni.

Dall'esame delle disposizioni sono emersi alcuni profili problematici per i quali si richiede un chiarimento da parte di codesto Ministero, in particolare:

- per l'organizzazione dei servizi di cui all'art.2, comma 1 lett. e) gli enti territoriali possono avvalersi del personale ordinariamente assegnato ai servizi sospesi o ridotti?
- 2) quale ente stabilisce le modalità e la frequenza degli interventi di sanificazione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico?

Parrebbero rimessi alle determinazioni dell'erogatore del servizio;

- 3) Quale Autorità dovrà sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal DPCM?
- 4) Saranno adottate linee guida per l'attuazione del monitoraggio delle misure previsto dall'art. 3?

Si ritiene utile specificare le modalità di attuazione del monitoraggio, al fine di consentirne un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.